



COMUNE DI SAN MINIATO

PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA
PER LE PARI OPPORTUNITÀ,
LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA
E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

**Approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2012
In vigore dal 20.02.2012**

**Regolamento del Comitato Unico di Garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni**

Indice

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Composizione e sede
- Art. 3 - Durata in carica
- Art. 4 - Compiti del Presidente
- Art. 5 - Convocazioni
- Art. 6 - Deliberazioni
- Art. 7 - Dimissioni e surroga dei componenti
- Art. 8 - Commissioni e gruppi di lavoro
- Art. 9 - Compiti del Comitato
- Art. 10 – Risorse e collaborazioni
- Art. 11 - Relazione annuale e diffusione delle informazioni
- Art. 12 - Accesso agli atti e riservatezza
- Art. 13 - Validità e modifiche del Regolamento
- Art. 14 - Norme finali e transitorie

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni che è stato istituito nel Comune di San Miniato con Determinazione dal Direttore Generale n. 569 del 13 Luglio 2011 , ai sensi dell'art.21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183.
2. Il Comitato Unico di Garanzia (di seguito denominato CUG) sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, ove costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

Art. 2
Composizione e sede

1. Il CUG è unico ed esplica la propria attività nei confronti di tutto il personale dipendente.
2. Il CUG è nominato con determinazione dal Segretario Generale, è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione, da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente, in modo da assicurare complessivamente la parità di genere e la rappresentanza di tutto il personale (dipendenti, dirigenti e P.O.).
3. Il CUG può eleggere al suo interno un Vice Presidente ed un Segretario, designato dal Presidente del Comitato stesso.
4. L'attività del CUG è svolta nell'ambito del normale orario di lavoro.
5. Il CUG ha sede presso il Settore Servizi Generali e di supporto del Comune di San Miniato.
6. Le funzioni di supporto tecnico sono svolte dal Servizio Risorse Umane.

Art.3
Durata in carica

1. Il CUG dura in carica quattro anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di nomina ed i componenti possono essere rinnovati una sola volta.
2. La cessazione dall'incarico di componente del CUG può avvenire:
 - a) per cessazione del rapporto di lavoro;
 - b) per dimissioni volontarie da presentare in forma scritta al Presidente ed inviate per conoscenza al Segretario Generale;
 - c) per decadenza, in caso di assenza senza giustificato motivo ad almeno tre riunioni consecutive.

Art. 4
Compiti del Presidente

1. Al Presidente spetta la rappresentanza interna ed esterna del CUG, la convocazione, la presidenza delle riunioni ed il coordinamento dei lavori.
2. In caso di assenza del Presidente le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 5
Convocazioni

1. Il CUG si riunisce, di norma, almeno tre volte l'anno, su convocazione del Presidente; l'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno ed è inviato per via telematica con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.
2. Il CUG può essere convocato in via straordinaria, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei componenti che ne facciano richiesta; in tal caso è sufficiente un preavviso di ventiquattro ore, anche telefonico.
3. Le riunioni del CUG risultano valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
4. Le riunioni devono essere verbalizzate a cura del segretario; al termine di ogni riunione è redatto un verbale contenente le presenze, gli argomenti trattati e le decisioni assunte; i componenti possono far inserire a verbale le loro dichiarazioni testuali. Il verbale viene letto e approvato all'inizio della seduta successiva e firmato dal Presidente e dal Segretario.
5. Il Presidente rilascerà ai componenti richiedenti attestato di avvenuta partecipazione

Art. 6
Deliberazioni

1. Il CUG può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei Componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti palesi espressi dai presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 7
Dimissioni e surroga dei componenti

1. Le dimissioni del Presidente sono presentate in forma scritta al Segretario Generale; le dimissioni di un componente del Comitato sono presentate in forma scritta al Presidente ed inviate per conoscenza al Segretario Generale.
2. In caso di dimissioni o di decadenza di un componente o del Presidente le sostituzioni hanno luogo entro 30 giorni.

Art. 8
Commissioni e gruppi di lavoro

1. Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro, avvalendosi anche di esperti/e esterni/e i quali svolgono funzione consultiva e non hanno potere di voto.
2. Le commissioni, temporanee o permanenti, ed i gruppi di lavoro sono istituiti dal CUG che ne definisce finalità, compiti ed obiettivi.

Art. 9
Compiti del Comitato

1. Al CUG sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle prestazioni collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica verso i lavoratori conformemente a quanto disposto dall'art. 57, c.4 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art.21, c.1, l. c) della L.183/2010.
2. Al CUG, in particolare, spettano le seguenti funzioni:
 - a) formulare piani di azioni positive a favore dei lavoratori individuando le misure idonee per il raggiungimento degli obiettivi;
 - b) promuovere azioni volte a dare attuazione a indicazioni, Risoluzioni e Direttive dell'Unione Europea per rimuovere comportamenti lesivi della parità e delle pari opportunità di genere, ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali;
 - c) valutare fatti segnalati, riguardanti azioni di discriminazione diretta ed indiretta ed emarginazione professionale nonché formulare proposte e misure per la rimozione dei vincoli;
 - d) promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell'Ente;
 - e) pubblicizzare periodicamente il lavoro svolto ed i risultati emersi;
 - f) assolvere ogni altra incombenza attribuita al Comitato da leggi, contratti collettivi, accordi sindacali o altre disposizioni.
3. Il Comitato rende note pubblicamente ai lavoratori, con le modalità ritenute più opportune, tra le quali il sito Internet del Comune, le attività svolte ed i risultati ottenuti; è attivo un indirizzo di posta elettronica del CUG (comitatounicogaranzia@comune.san-miniato.pi.it) al quale è possibile inoltrare direttamente la corrispondenza e le diverse comunicazioni.

Art. 10
Risorse e collaborazioni

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il CUG:

- a) promuove indagini, studi, ricerche, seminari anche in collaborazione con altri Enti, Istituti e comitati aventi analoghe finalità;
- b) promuove incontri con gruppi, singoli dipendenti, amministratori o altri soggetti;
- c) si avvale della collaborazione di esperti interni ed esterni, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) si avvale della collaborazione dei responsabili della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e del medico competente per lo scambio di informazioni utili nell'ottica della valutazione del rischio negli ambiti di competenza;
- e) si avvale delle strutture dell'Ente in relazione alle loro competenze.

2. Il CUG dispone del supporto tecnico-logistico dell'Amministrazione e per l'espletamento della propria attività utilizza le risorse umane e strumentali idonee a garantire le finalità previste dalla legge messe a disposizione dalla stessa amministrazione.

3. L'Amministrazione fornisce al CUG ogni dato o informazione necessaria a garantirne l'effettiva operatività. Per la realizzazione del proprio programma, il Comitato si avvale dei fondi appositamente stanziati per le iniziative di competenza nell'ambito del Bilancio annuale dell'Ente, nonché degli eventuali fondi regionali, statali ed europei.

Art. 11
Relazione annuale e diffusione delle informazioni

1. Il CUG opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo dell'Ente e riferisce annualmente a mezzo di apposita relazione, entro il 30 marzo di ogni anno, ai vertici politici ed amministrativi in ordine alla situazione del personale riferita all'anno precedente riguardo all'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni ed alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro.

Art.12
Accesso agli atti e riservatezza

1. Gli atti del CUG sono accessibili a coloro che ne facciano formale richiesta sulla base di un interesse giuridicamente rilevante. L'accesso verrà consentito, previa valutazione del Comitato, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti e di protezione dei dati personali.

2. Il CUG può accedere ai documenti inerenti le materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

3. Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali.

Art. 13

Validità e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del CUG con apposito atto della Giunta Comunale.
2. Le modifiche che si intendono apportare al presente Regolamento dovranno essere discusse dal Comitato con la presenza di almeno tre quarti dei componenti ed approvate a maggioranza degli stessi.

Art. 14

Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia.